

**N. XXIII - Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale sono emanate norme attuative in materia di nomina della Commissione Giudicatrice, onere di pubblicazione nella piattaforma informatica dell'Albo e organizzazioni internazionali.**

(28 ottobre 2025)

**IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE  
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

vista la *Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV;

vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;

vista la Lettera Apostolica in forma di “*Motu Proprio*” Sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 1° giugno 2020, con i successivi emendamenti e modifiche introdotti dalla Lettera Apostolica in forma di “*Motu Proprio*”, “*Per meglio Armonizzare*”, del 16 gennaio 2024 (in seguito, anche solo NCP);

visto il Decreto n. DCCXI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che promulga il Regolamento di attuazione delle “*Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*” (in seguito, anche solo RNCP),

ha emanato il seguente

**DECRETO**

**Articolo 1**

*Nomina della Commissione Giudicatrice*

§ 1. La richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice è riservata, esclusivamente, alla Procedura selettiva pubblica e alla Procedura selettiva mediante Albo. Nelle predette procedure, non si deve procedere alla richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice in presenza del criterio di selezione del massimo ribasso, restando in tal caso la valutazione delle offerte di gara, onere esclusivo del Responsabile del Procedimento.

§ 2. In tutte le altre procedure di acquisto, a prescindere dal criterio di selezione adottato, non si deve procedere alla richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice e la valutazione delle offerte di gara è onere del Responsabile del Procedimento, con esclusione delle procedure di acquisto in cui, ai sensi di legge, può essere omessa la nomina del Responsabile del Procedimento, essendo in tal caso, detta valutazione delle offerte, onere del Responsabile dell'Organismo operativo interessato.

## **Articolo 2**

### *Pubblicazione nella piattaforma informatica dell'Albo*

L'onere di pubblicazione nella piattaforma informatica dell'Albo dei documenti di gara, dei provvedimenti e di ogni e qualsiasi atto relativo alle procedure di acquisto, ivi inclusi gli atti presupposti e conseguenti resta, per tutte le procedure di acquisto diverse dalla Procedura selettiva pubblica e dalla Procedura selettiva mediante Albo, di competenza degli Organismi operativi interessati.

## **Articolo 3**

### *Organizzazioni internazionali*

Ai fini della normativa sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, le organizzazioni internazionali ricomprendono tutti gli Enti, pubblici e privati, aventi sedi o attività o interessi in più Paesi nel mondo.

## **Articolo 4**

### *Entrata in vigore e periodo di vigenza*

Le disposizioni del presente Decreto entrano in vigore, *ad experimentum* per sei mesi, il 1° novembre 2025, e si applicano anche alle procedure di acquisto non ancora concluse.

*L'originale del presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sia pubblicato mediante affissione presso il Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici Postali e del Palazzo del Governatorato e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano, e successivamente inserito nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

*Città del Vaticano, 28 ottobre 2025.*

Il Presidente

Visto

Il Segretario Generale